Deliberazione n. 17/2010/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno Presidente

dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro Consigliere

dr. Antonio Libano Consigliere relatore

dr. Massimo Romano Consigliere

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 9 ottobre 2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Gattatico (RE), in data 16 ottobre 2009;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 22 gennaio 2010 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere
Antonio Libano;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Gattatico ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere relativamente ai seguenti punti:

1) se a seguito della costituzione di Azienda speciale e/o

di società partecipata dal Comune, le eventuali maggiori spese di personale assunto direttamente dal nuovo soggetto/datore di lavoro siano da computare ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale del Comune partecipante e se l'eventuale esclusione possa essere motivata dalla mancata previsione da parte del legislatore dell'Azienda speciale all'art. 19 della legge 102/09.

- 2) Se il limite di spesa del personale del Comune è riferibile anche alle spese di personale impiegato in soggetti esterni all'Ente, comunque denominati, a cui a vario titolo l'Ente partecipa, per la quota ad esso attribuita, anche in caso di trasformazione del soggetto partecipato.
- 3) Se il limite di spesa del personale abbia come riferimento esclusivamente il lato economico o riguardi anche il dato numerico della dotazione organica.
- 4) Quali conseguenze comporti il mancato rispetto del limite di spesa del personale, quando sia determinato dalla costituzione dei soggetti esterni all'ente

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo nella materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e di soluzioni contrastanti.

Tenuto conto dei principi enunciati nella suddetta adunanza, può affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Gattatico deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

In ordine alla sua ammissibilità oggettiva, la Sezione, ritiene che il parere sia riferito, in termini concreti e diretti al problema della stabilizzazione della finanza pubblica e che attenga quindi, senza alcun dubbio, alla materia della contabilità pubblica. Esso può ritenersi di ausilio alle scelte di buona amministrazione, favorendo il miglior utilizzo delle risorse pubbliche.

Tali considerazioni consentono pertanto di ritenere il parere ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo.

Nel merito il Collegio ritiene che il quesito avanzato al punto 1) dal Sindaco del Comune di Gattatico trovi riscontro, per quanto attiene le spese di personale da assumere da parte di società partecipate dal Comune, nell'art. 19 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, laddove si dispone che i divieti

e le limitazioni alle assunzioni dettate per le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, si applicano anche alle società pubbliche, ivi dettagliatamente descritte ed individuate.

Per quanto attiene al quesito di cui al punto 2) esso trova riscontro nell'art.76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

Tale disposizione è intervenuta per integrare i criteri, di carattere generale, dettati dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) in materia di contenimento delle spese di personale, prevedendo esplicitamente che costituiscono spese di personale quelle erogate per tutti i soggetti utilizzati in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

La formulazione della suddetta norma integrativa induce a ritenere che la volontà del legislatore sia stata indirizzata ad evitare che una parte degli oneri sostenuti da soggetti esterni all'ente sottoposto al patto di stabilità, sfuggano al controllo generale della spesa, a causa di un fenomeno carsico che non permetterebbe di rilevare alcuni flussi di spesa comunque destinati a soddisfare esigenze generali delle collettività amministrate.

Deve pertanto ritenersi che le spese di personale sostenute da tutti i soggetti esterni, variamente denominati, comunque facenti capo all'ente (comprese quindi le aziende speciali) debbano essere riferite all'ente suddetto.

Una risposta al quesito di cui al punto 3) si può fornire richiamando i criteri innovativi stabiliti, in materia di riduzione della spesa di personale, dal comma 557 dell'art.1 della legge 27-12-2006 n. 296, che, abbandonando rigidi riferimenti a specifici settori della spesa, in precedenza adottati, fornisce indirizzi di carattere generale nell'ambito dei quali gli enti locali, soggetti al patto di stabilità interno,possono autonomamente operare per realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa. Si richiamano, in proposito, le indicazioni fornite da questa Sezione in sede consultiva con la delibera 70/2008/parere 11.

Quanto agli effetti del mancato rispetto del limite di spesa del personale, a seguito della costituzione dei soggetti di cui al punto 2, vanno ricordati i criteri contenuti nell'art. 77-bis del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/2008.

La Sezione, vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr, ritiene il presente parere conforme agli orientamenti manifestati da altre Sezioni regionali su analoghi quesiti, per cui considera la risposta data al Comune di Gattatico idonea a mantenere uniformità di indirizzo ed a prevenire il rischio di contrastanti pronunce.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie della Regione Emilia-Romagna e al Sindaco del Comune di Gattatico.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 26 gennaio

2010.

IL PRESIDENTE

f.to(Mario Donno)

IL RELATORE

f.to(Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 26 gennaio 2010

Il Direttore di segreteria

f.to(Rossella Broccoli)